

RELAZIONE
SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO REGIONALE
NELL'ANNO 2001
(art.11 della L.R. 21 marzo 1995, n.15)

Signor Presidente del Consiglio, Signori Consiglieri regionali

In attuazione della previsione dell'art.11, comma 1, della L. R. 21 marzo 1995, n. 15, invio la relazione sull'attività da me svolta nell'anno 2001, così da consentire a codesto Consesso di effettuare gli adempimenti di competenza di cui al 4° comma della stessa norma, il quale prevede: "Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione; tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza che ritenga opportune e invita i componenti degli Organi statuari della Regione ad adottare le ulteriori misure necessarie".

Il presente documento rappresenta pertanto il bilancio di un anno di esercizio delle funzioni di difesa civica, ed ha la finalità di mettere a disposizione ogni utile elemento di conoscenza e valutazione circa l'adeguatezza delle attività e delle iniziative poste in essere dal Difensore civico, ma è finalizzato soprattutto a fornire a codesto Consiglio spunti di riflessione sulle iniziative più opportune da adottare per promuovere ulteriormente la diffusione e il consolidamento della difesa civica.

A tale scopo la relazione si articola in diverse parti, distinte in titoli secondo i loro contenuti:

Nel primo titolo "Quadro normativo di riferimento" viene illustrato il complesso di norme, statali e regionali, che disciplinano gli ambiti di intervento del Difensore civico e i possibili rimedi offerti ai richiedenti, cittadini e formazioni sociali.

Nel secondo titolo "Dati statistici" vengono fornite le informazioni riepilogative dell'attività svolta nell'anno, evidenziandone gli aspetti più significativi.

Nel terzo titolo "Attività e strategie operative" vengono evidenziati i problemi organizzativi e gestionali dell'ufficio, le difficoltà incontrate e i traguardi conseguiti nei rapporti con le amministrazioni destinatarie e con l'utenza, gli incontri e le iniziative adottate in ambito regionale e fuori del territorio regionale.

Nel quarto titolo "Casistica di taluni interventi effettuati nei confronti delle strutture regionali nonché degli Enti, Istituti, Consorzi e Aziende di cui all'art.2, comma 1, lettere b), c)

e d) della L. R. n. 15 del 1995", sono evidenziati taluni interventi posti in essere nella mia veste di Difensore civico regionale, ai sensi del comma 1 dell'art.2 L. R. 15/1995.

Nel quinto titolo "Casistica di alcuni degli interventi più significativi svolti nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato ai sensi dell'art.16 della legge 15 maggio 1997, n. 127", sono illustrate le funzioni, surrogatorie in quanto svolte in sostituzione del costituendo Difensore civico nazionale, esplicate nei confronti degli uffici periferici delle amministrazioni statali e degli enti pubblici.

Nel sesto titolo "Alcuni degli interventi più significativi posti in essere nei confronti di altre pubbliche amministrazioni ed enti diversi", sono evidenziati gli interventi attuati in esecuzione del principio di collaborazione con tutte le pubbliche amministrazioni previsto dall'art.2, 2° comma, della L. R. n. 15/1995.

Nel settimo titolo "Conclusioni" sono illustrate alcune considerazioni conclusive che mi permetto di sottoporre a codesto Consiglio, chiamato a valutare ed operare, con scelte lungimiranti e tempestive, tutte le misure più adeguate per consolidare e sviluppare il sistema di difesa civica regionale.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Mentre da un lato si assiste ad una progressiva modifica della cornice politico-istituzionale nella quale opera la pubblica amministrazione, attraverso una evoluzione ed una presa di coscienza, da parte della società civile, dell'esigenza di tutelare in maniera più incisiva i soggetti e le diverse categorie esponenti di formazioni sociali, dall'altro è mancato il riconoscimento a livello nazionale del ruolo della difesa civica da parte del Parlamento, con l'approvazione del testo unificato di varie proposte di legge diretto ad istituire la figura del Difensore civico nazionale (Progetto di legge n. 619 Camera, avente ad oggetto "Norme in materia di difensore civico").

Tale progetto è infatti ormai decaduto con la scadenza naturale della XIII Legislatura.

Peraltro, altre proposte di legge sono state prontamente presentate nel corso della presente legislatura, ed alcune di esse appaiono particolarmente significative e foriere di sviluppi futuri.

Mi riferisco, in special modo, all'Atto Camera n. 878, contenente una proposta di legge costituzionale avente ad oggetto "Modifiche alla Costituzione concernenti il difensore civico e i diritti elettorali nelle elezioni comunali per i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea".

E' da rammentare al riguardo che nel corso dei lavori della Commissione Bicamerale era già stato esperito un tentativo di fornire un fondamento costituzionale all'istituto della difesa civica; nel testo originariamente predisposto a modifica dell'art.111, veniva disciplinata la possibilità di istituire per legge l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione.

Tale previsione, che non ha avuto seguito per le note vicende della Commissione stessa, aveva il difetto di prevedere tale istituto solamente come facoltativo.

Al contrario, la proposta di legge n. 878 individua l'istituto come obbligatorio. Infatti, l'art.1 della predetta proposta, intitolato "Difensore civico", così recita:

"Dopo l'art.113 della Costituzione è inserito il seguente:

"Art.113-bis – E' istituito il difensore civico come alto rappresentante, eletto dal Parlamento, per la difesa dei diritti dei cittadini, in particolare nei confronti della pubblica amministrazione e dei pubblici poteri.

La legge definisce le modalità di scelta e le funzioni del difensore civico".

Attraverso questa previsione il legislatore ha riconosciuto la necessità di individuare, a livello costituzionale, un principio di tutela alternativo alla giurisdizione, quale quello offerto dalla difesa civica, che si ispira ai principi di democrazia e buona amministrazione in quanto rappresenta uno strumento di facile accesso, gratuito e in grado di sopperire, almeno in parte, ai ritardi della giustizia italiana.

E' peraltro da sottolineare che la formulazione dell'art.1 della citata proposta è comunque circoscritta, in quanto si limita a prevedere una tutela solamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni centrali, alle quali fanno bensì capo relevantissimi poteri e funzioni che coinvolgono interessi e rapporti per tutto il territorio nazionale, lasciando peraltro irrisolto il problema di un sistema complessivo di difesa civica esteso a tutti i livelli e nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni.

Sarebbe invece auspicabile una previsione costituzionale che ricomprendesse una visione organica dell'istituto della difesa civica, con una indicazione a tutto campo dell'esigenza di dare effettività al diritto alla buona amministrazione previsto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Ciò significherebbe riconoscere, tra le funzioni individuate come fondamentali dal nostro ordinamento, l'esigenza dell'istituto della difesa civica, esteso a tutti i livelli e munito del carattere dell'obbligatorietà, così da assicurare un sistema generalizzato ed organico di difesa civica, quale esiste oramai in tutti i paesi dell'Unione europea.

L'auspicio è, pertanto, che nel corso dell'iter parlamentare, l'atto n. 878 trovi una più puntuale enunciazione della necessità della difesa civica, così da divenire un principio al quale dovranno attenersi i diversi enti nella loro attività normativa.

Un'altra significativa modifica al sistema di difesa civica è scaturita da una legge nazionale, la n. 212 del 2000, la quale ha trovato puntuale applicazione nella nostra regione solamente durante il corso dell'anno 2001.

Tale legge, che reca disposizione in materia di Statuto dei diritti del contribuente, all'art.13 prevede la nuova figura del Garante del contribuente.

Il Garante è un organo collegiale che deve essere istituito presso ogni Direzione Regionale delle Entrate, presso la quale ha sede ed opera in piena autonomia nei confronti dell'amministrazione finanziaria per rimuovere disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione.

In sostanza, il Garante funziona allo stesso modo di un Difensore civico che opera nei confronti dell'amministrazione finanziaria, ed ha il compito di segnalare le disfunzioni e le incongruenze riscontrate nell'attività della stessa amministrazione; il Garante è peraltro sprovvisto, come del resto il Difensore civico, di poteri operativi o tantomeno coercitivi.

L'introduzione di tale organismo ha comportato che tutti gli interventi in materia fiscale aperti presso questo ufficio sono stati inviati per competenza all'ufficio del Garante, con l'unica eccezione di quelli oramai in fase di conclusione.

Ho ritenuto peraltro opportuno richiedere al Garante un cenno di notizia in ordine alla conclusione delle pratiche inviate, anche al fine di fornire eventualmente delucidazioni agli interessati che a suo tempo si erano rivolti a me.

Viceversa, ho ritenuto di non dover inviare al Garante le pratiche in materia di tributi locali, in quanto la norma che individua la competenza del predetto organo è limitata alle fattispecie nella quali è controinteressata l'amministrazione centrale o le agenzie fiscali, e non può, conseguentemente, ricomprendere le fattispecie che interessano gli Enti locali.

Nei confronti di questi ultimi, infatti, lo Statuto prevede solamente un dovere di adeguare i propri ordinamenti ai principi contenuti nello Statuto: diritti di informativa, di interpello, di difesa, di trasparenza, di chiarezza, di semplificazione, di tutela dell'integrità patrimoniale, nonché i divieti di turbativa per la richiesta di documenti già in possesso ovvero per l'accesso immotivato presso la sede del contribuente (art. 1, 4° comma, ma anche art. 17, 1° comma).

In tale convincimento sono stata confortata da un recente parere dell'Avvocatura dello Stato, interpellata al riguardo dal Garante del Veneto. Di contrario avviso è l'organismo di coordinamento dei Garanti, il quale ritiene che, "in tempi in cui il federalismo fiscale prevede progressivamente il passaggio dagli organi centrali dello Stato alle Regioni, alle province ed ai comuni, se si escludesse la competenza del Garante da una parte si priverebbe ingiustificatamente il contribuente di un possibile aiuto rispetto ad alcuni tributi, dall'altra si avrebbe una condanna del Garante stesso ad estinguersi perché si vedrebbe escluso da ambiti importanti dell'attività impositiva rispetto alla quale il contribuente deve invece rapportarsi".

Questa prospettazione a mio avviso non coglie il cuore del problema: infatti, l'attribuzione al Garante del contribuente della competenza ad intervenire nella materia dei tributi locali sarebbe forse idonea a tutelare il contribuente, ma costituirebbe sicuramente una lesione al potere dell'ente locale di prevedere un suo proprio Difensore civico al quale demandare, tra le altre materia, appunto quella, di notevole peso, relativa al contenzioso tributario.

Sarebbe infatti in contrasto con i principi dell'autonomia e del federalismo il negare alle Regioni e agli enti locali che hanno istituito o che istituiranno il proprio Difensore civico la possibilità di demandare allo stesso una competenza naturale quale quella di risoluzione dei conflitti concernenti i propri tributi.

La soluzione più aderente ai principi del federalismo è, pertanto, quella di rendere obbligatoria l'istituzione del Difensore civico da parte di tutte le pubbliche amministrazioni, e non certo quella di spostare la competenza sui tributi locali ad un organo statale.

Mi preme inoltre segnalare un provvedimento di notevole peso, che nel corso dell'anno 2001 ha dato attuazione alla previsione normativa in materia di miglioramento delle comunicazioni con i cittadini da parte del Servizio sanitario regionale, contenuta negli artt. 15 e 16 della L. R. n. 19 del 1994, attraverso forme di partecipazione attiva delle organizzazioni di tutela e volontariato dei cittadini all'attività di miglioramento della qualità del servizio reso all'utente, anche attraverso la costituzione di Comitati consultivi misti.

In tale ottica, la Giunta regionale, con deliberazione n. 320 del 2000, aveva individuato un sistema di gestione dei reclami in linea con la necessità non solo di risolvere il singolo caso quanto piuttosto di pervenire ad un miglioramento generale del servizio.

Nell'ambito delle procedure indicate in tale documento, l'amministrazione regionale individuava, quale strumento di intervento ancora più incisivo e rappresentativo, un organismo avente composizione mista, costituito da rappresentanti delle categorie interessate - Aziende sanitarie e ospedaliere e associazioni di volontariato e di tutela dei diritti del malato – e presieduto da un soggetto "super partes", ad esempio il Difensore civico.

In linea con tale previsione, l'Azienda USL Bologna Sud nel marzo 2001 ha istituito un'apposita Commissione Conciliativa Mista, presieduta da un rappresentante del Difensore civico, avente il compito di valutare, in sede di riesame, i reclami, le osservazioni e le opposizioni presentate dai soggetti utenti dei servizi erogati dall'Azienda contro atti o comportamenti ritenuti lesivi.

Si tratta di un importante precedente che appare idoneo a migliorare la qualità della comunicazione tra operatori ed utenti ed a migliorare la qualità dei servizi offerti agli utenti stessi.

La Commissione ha avviato la sua attività nel corso del 2001, prendendo in esame e concludendo un caso di reclamo, ed evidenziandosi come strumento idoneo a garantire i cittadini nei confronti delle strutture sanitarie, in special modo attraverso la prassi di sentire personalmente gli stessi in ordine agli episodi segnalati.

2. DATI STATISTICI

Nell'anno 2001 è proseguito il trend di incremento delle richieste da parte di cittadini ed associazioni, a riprova concreta del sentimento di attenzione della popolazione nei confronti dell'istituto e dell'apprezzamento per le iniziative poste in essere a loro tutela.

Evidenzio di seguito l'incremento degli interventi svolti nel corso degli ultimi cinque anni, che ha portato pressoché al raddoppio delle istanze: è la riprova che l'istituto viene avvertito dalla popolazione come necessario, ma che è altrettanto necessario un ulteriore sforzo, da parte dell'amministrazione regionale, per far conoscere ai cittadini l'esistenza e le caratteristiche operative di questo strumento, ponendo in essere specifiche iniziative di informazione e con il potenziamento della struttura:

Difesa Civica ultimi cinque anni

1997
1998
1999
2000
2001

Interventi

738
776
1218
1243
1409

E' da sottolineare al riguardo che l'incremento di casi esaminati nell'anno 2001 è stato, rispetto all'anno 2000, del 13,35%.

E' anche da sottolineare che questo incremento sarebbe stato presumibilmente maggiore se il posto di Dirigente dell'Ufficio non fosse risultato vacante, a seguito del collocamento a riposo, avvenuto con decorrenza 1° aprile 2001, del dott. Vittorio Bernini, Dirigente dell'Ufficio il quale si era costantemente dimostrato un prezioso collaboratore ed un riferimento indispensabile per tutte le attività ed iniziative poste in essere.

In effetti, la struttura ha risentito pesantemente di tale assenza, nonostante l'impegno ulteriore profuso da tutto il personale, in primis dalla dott.ssa Gloria Guicciardi, ed è stato giocoforza rinunciare a talune iniziative di collaborazione e di informazione che pur erano già state programmate per l'anno 2001.

Le richieste sono pervenute con queste modalità:

<i>Tipologia</i>	<i>Richieste</i>
Di persona	640
Posta Ordinaria	248
E - Mail	34
Telefono	335
Fax	84
Linea Verde su territorio regionale	59
Iniziativa d'Ufficio	9

Alle suddette (1409) istanze devono essere aggiunte le richieste telefoniche più semplici, che si sono concretate in un colloquio telefonico conclusosi con una semplice informazione (indicativamente una decina al giorno).

In relazione agli enti destinatari, le richieste di intervento possono essere così suddivise:

<i>Enti Destinatari</i>	<i>Interventi</i>
Regione / Enti Regionali / Az. USL	236
Amministrazioni periferiche dello Stato	291
Aziende Erogatrici di Servizi Pubblici	46
Comuni convenzionati con la R.E.R.	371
Comuni non convenzionati	196

Sono altresì pervenute richieste e reclami delle seguenti tipologie:

<i>Altre Richieste e Reclami</i>	<i>Interventi</i>
Richieste di nomina di "Commissario ad Acta"	3
Procedimenti trasmessi per competenza ad altro	37
Difensore Civico o ad altra Autorità	
Archiviati per inammissibilità :	229
riferivano problematiche di diritto privato e	
rapporto di impiego con pubbliche	
amministrazioni	

Nell'anno 2001 è pervenuta, nella mia qualità di difensore civico del Comune di Ravenna, una richiesta di controllo eventuale ai sensi del combinato disposto dell'art.127 del D. Lgs. N. 267 del 2000 – T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali - e dell'art.33 della L. R. n. 7 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Trattandosi di una fattispecie particolarmente significativa, ritengo opportuno illustrare, sia pur per sommi capi, il contenuto della richiesta stessa.

Alcuni Consiglieri comunali richiedevano, con nota in data 20 luglio 2001, il controllo di legittimità su una deliberazione del Consiglio comunale di Ravenna avente ad oggetto "Rinnovo dei contratti rep. N. 2660 del 96 e n. 2912 del 97, relativi rispettivamente alle Fasi 1 e 2 di riconversione del SIC in ambiente Unix Client-Server, ad Akros Informatica S.r.l. di Ravenna".

Con successiva comunicazione datata 21 luglio 2001, pervenuta a questo ufficio il 24 dello stesso mese (ed alla Segreteria Generale del Comune di Ravenna il 25 dello stesso mese), i predetti consiglieri comunali inoltravano, facendola propria, una nota redatta dal consigliere Ancisi, ad integrazione della precedente richiesta.

Valutate le istanze pervenute, rilevavo che, mentre la richiesta di controllo in data 20 luglio risultava presentata entro il termine e dal numero di consiglieri comunali previsti dal comma 1 dell'art.127 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al contrario la nota in data 21 luglio non poteva essere presa in esame in quanto era pervenuta oltre i dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio della citata deliberazione (in quanto l'affissione stessa è stata effettuata il 12 luglio 2001). Oltre a ciò, rilevavo che le riserve in essa indicate circa l'illegittimità della deliberazione impugnata non concernevano rilievi già posti con la richiesta di controllo presentata in data 20 luglio 2001, ma afferivano invece a circostanze ed elementi nuovi e non contenuti nell'originaria richiesta.

Nella richiesta di controllo pervenuta in termini, inoltre, non erano state menzionate le norme violate, come invece previsto dal comma 1 dell'art.127 del Decreto Legislativo n. 267/2000; nella richiesta stessa, difatti, i Consiglieri si erano limitati ad evidenziare una serie di osservazioni e perplessità nel merito dei contenuti del provvedimento.

In conclusione, dichiaravo inammissibile il reclamo proposto con nota in data 21 luglio 2001, mentre rigettavo il reclamo proposto con nota in data 20 luglio 2001 in quanto nel reclamo non erano state indicate violazioni specifiche di norme.

Con nota del 3 agosto 2001, il Consigliere Ancisi presentava le proprie obiezioni argomentando con le seguenti considerazioni:

"la legge (art.127 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali) non dice che i reclami di cui trattasi debbano pervenire al Difensore Civico entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio della deliberazione contestata, bensì che i consiglieri reclamanti ne facciano richiesta scritta nei termini predetti;

la nota non ammessa all'esame è stata "fatta" il 21 luglio 2001, entro i dieci giorni successivi all'affissione all'albo pretorio della deliberazione contestata ;

non è stata trasmessa il giorno stesso a codesto Ufficio perché era un giorno di sabato, in cui gli uffici comunali di Ravenna sono chiusi, così come codesto stesso Ufficio; è stata trasmessa

il primo giorno utile, cioè il 24 luglio, essendo state festive le giornate del 22 (domenica) e del 23 (Santo patrono di Ravenna); la trasmissione è avvenuta via fax, dietro suggerimento dell'impiegata del Comune di Ravenna addetta a codesto Ufficio;

è appena logico che i dieci giorni concessi dalla legge per esaminare la deliberazione, riscontrare i motivi di illegittimità e indicare esattamente le norme di legge violate, scrivere il testo del reclamo, raccogliere un consistente numero di firme di consiglieri comunali non facilmente reperibili per la natura del loro incarico presso la residenza municipale, devono essere concessi per intero al netto di festività che riducessero il termine finale a 9, 8 o al limite anche meno giorni;

è prassi diffusa che scadenze di legge coinvolgenti obblighi dei cittadini verso lo Stato siano prorogate al primo giorno non festivo quando coincidenti con una festività;

nel dubbio interpretativo, dovrebbe essere adottata la soluzione che più va verso gli obiettivi della legge (nel caso, il controllo dell'atto in presenza di dubbi di legittimità) e non in direzione contraria (nessun controllo su un atto di cui si contesta la legittimità);

è così avvenuto che la parte del ricorso più stringente e attinente la violazione di precise norme di legge, puntualmente menzionate, è caduta nel vuoto, consentendo alla deliberazione di evitare un controllo più difficilmente rigettabile: questo risultato, anche se valutabile solo in sede politica, senza alcun addebito a nessuna volontà produce amarezza anche considerando che i casi assoggettabili a controllo eventuale sono minimi e quasi mai sollevati dai consiglieri di questo Comune".

Dopo avere esaminato attentamente le argomentazioni contenute nella lettera citata ho risposto prendendo preliminarmente in esame l'interpretazione data all'inciso "ne facciano richiesta scritta", utilizzato dal legislatore per indicare il termine entro il quale i Consiglieri possono richiedere il controllo previsto dall'art.127 del D. Lgs. N. 267/ 2000.

Un chiarimento al riguardo si rende a mio avviso indispensabile, e ciò non tanto per quanto concerne il controllo sulla deliberazione del Consiglio comunale di Ravenna P.G.35494 del 5/7/2001, quanto piuttosto per evitare fraintendimenti in relazione a future, eventuali richieste di controllo.

Innanzitutto è da osservare che l'iniziativa dei Consiglieri di sottoporre a controllo le deliberazioni della Giunta e del Consiglio deve essere disposta per il tramite del Segretario Comunale, al quale quindi va presentata la relativa istanza, ai sensi dell'art.23 della l.r. n. 7/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Inoltre, tale iniziativa, qualora si riferisca a provvedimenti rientranti nell'elencazione di cui all'art.127, costituisce una facoltà ed un onere per gli stessi, nonché condizione imprescindibile affinché il Difensore civico (o il Comitato regionale di controllo) intervengano per l'esame di loro competenza.

La mancanza di tale iniziativa nei limiti previsti dalla relativa disciplina determina, al contrario, l'efficacia del provvedimento stesso.

L'iniziativa in questione si configura pertanto come atto recettizio, in quanto produce i suoi effetti nella sfera del destinatario, attivando l'esame di competenza del Difensore civico solamente allorché quest'ultimo ne sia messo a conoscenza tempestivamente.

A conclusione di quanto sopra segnalato che, nel gennaio 2002, mi è stato comunicata l'approvazione in Consiglio Comunale di una deliberazione con la quale è stato disposto, da un lato il ritiro, in sede di autotutela, della delibera approvata il 5 luglio, e dall'altro la definizione delle linee di indirizzo per l'espletamento della gara dei servizi informatici, con l'adozione di un'asta pubblica per affidare all'esterno il servizio di gestione e manutenzione per la durata di 4 anni del sistema informatico comunale.

Tale decisione è stata adottata in seguito alla presentazione, da parte del Consigliere Ancisi per il Gruppo Consiliare "Lista per Ravenna", di un ricorso contro la delibera del 5 luglio 2001 alla Comunità Europea che l'ha ammesso all'esame, secondo il diritto comunitario.

Infine, è da segnalare che nell'anno 2001 sono state presentate n. 35 richieste di intervento per accesso agli atti ed alle informazioni giacenti presso uffici della pubblica amministrazione.

Di tali richieste, la gran parte relative atti e documenti di enti locali, alcune sono risultate particolarmente significative in quanto, in una materia che pur riscontra frequenti ed esaustive pronunce giurisprudenziali, si è spesso resa necessaria un'opera di convincimento e di spiegazioni in relazione a fattispecie di non corretta applicazione della normativa da parte dell'amministrazione.

Si forniscono di seguito i dati relativi a tali istanze:

Istanze archiviate perché inammissibili	n. 7
Istanze trattate	n. 21
Istanze trattate come consulenze	n. 5
Istanze non coltivate dall'interessato	n. 2
Totale	n. 35

Delle 21 istanze trattate, n. 7 sono state concluse con il seguente esito:

- **Positivo: n. 6** di cui:
 - per n. 2, l'Amministrazione ha collaborato alla definizione o ha fornito spiegazioni.
 - per n. 4, è stata accolta la tesi proposta dal Difensore Civico
- **Negativo: n. 1**, l'Amministrazione, pur motivando, ha provveduto in modo difforme da quanto sostenuto dal Difensore Civico.

E' da precisare al riguardo che, delle 21 istanze trattate, 11 si sono concretate in altrettante richieste di riesame ai sensi dell'art.25 della legge n. 241 del 1990.

Come è noto, al Difensore civico è stata attribuita, con l'art.15 della legge n. 340 del 24 novembre 2000, una nuova competenza in materia di accesso alla documentazione amministrativa, con ciò modificando il comma 4 dell'art.25 della legge n. 241 del 1990.

Nella mia precedente relazione manifestavo le mie perplessità circa l'efficacia di tale attribuzione, posto che non esiste alcun potere del Difensore civico, una volta esaurito con esito infruttuoso il procedimento, di costringere l'amministrazione a dare corso all'adempimento: in tal caso resta infatti al richiedente solamente la strada del ricorso al TAR.

Significativamente, in almeno due episodi di richiesta di riesame, nei quali mi sono ritrovata impotente di fronte a dinieghi di accesso manifestamente ingiustificati, ho avuto conferma della fondatezza delle mie preoccupazioni.

In relazione agli enti destinatari, le richieste di intervento possono essere così suddivise:

- Attività svolta nei confronti dell'Amministrazione Regionale, di Enti o Istituti, Consorzi ed Aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o controllo (236):

<i>Enti</i>	<i>Interventi</i>
AMBIENTE	22
ARSTUD	12
BENI CULTURALI	2
CONSORZI BONIFICA	22
CONCORSI	4
CONTRIBUTI REGIONALI	6
DIFFERIMENTO ACCESSO ATTI, DIRITTO ALL'INFORMAZIONE, RILASCIO DOCUMENTI	11
EDILIZIA RESIDENZIALE	47
FORMAZIONE	1
OPERE E LAVORI PUBBLICI	2
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	2
SANITA' / AZ. USL E OSPEDALIERE	76
SERVIZI SOCIALI	9
URBANISTICA	1
ALTRE MATERIE	19